

Gazzetta ufficiale C 203 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

20 maggio 2022

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 203/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 203/02	Tassi di cambio dell'euro — 19 maggio 2022	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2022/C 203/03	Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02) — «SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»	3
2022/C 203/04	Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2023/01) — CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI	17

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 203/05	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	30
2022/C 203/06	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	44

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 203/01)

Il 11 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10710. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 maggio 2022

(2022/C 203/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0525	CAD	dollari canadesi	1,3490
JPY	yen giapponesi	134,46	HKD	dollari di Hong Kong	8,2594
DKK	corone danesi	7,4423	NZD	dollari neozelandesi	1,6551
GBP	sterline inglesi	0,84728	SGD	dollari di Singapore	1,4576
SEK	corone svedesi	10,5098	KRW	won sudcoreani	1 343,21
CHF	franchi svizzeri	1,0265	ZAR	rand sudafricani	16,8315
ISK	corone islandesi	139,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,1028
NOK	corone norvegesi	10,3102	HRK	kuna croata	7,5395
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 416,76
CZK	corone ceche	24,700	MYR	ringgit malese	4,6363
HUF	fiorini ungheresi	385,83	PHP	peso filippino	55,140
PLN	zloty polacchi	4,6423	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9474	THB	baht thailandese	36,343
TRY	lire turche	16,8037	BRL	real brasiliano	5,2094
AUD	dollari australiani	1,5036	MXN	peso messicano	21,0043
			INR	rupia indiana	81,7115

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02)**«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»**

(2022/C 203/03)

INDICE

	<i>Pagina</i>
A. Introduzione e quadro giuridico	3
B. Obiettivo dell'invito	4
C. Finalità, categorie e forma di finanziamento	5
D. Bilancio disponibile	5
E. Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento	5
F. Criteri di valutazione delle domande di finanziamento	6
F.1 Criteri di esclusione	6
F.2 Criteri di ammissibilità	6
F.3 Criteri di selezione	6
F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti	6
G. Controllo condiviso da parte del parlamento europeo e dell'autorità	7
H. Termini e condizioni	7
I. Calendario	7
J. Divulgazione e trattamento dei dati personali	8
K. Altre informazioni	8

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione».
2. In applicazione dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, e successive modifiche.

⁽¹⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

3. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».
4. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.
5. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l'invito»).
6. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
 - a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
 - b) decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽²⁾ («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);
 - c) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽³⁾ («regolamento finanziario»);
 - d) regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽⁴⁾;
 - e) regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro ⁽⁵⁾;
 - f) regolamento del Parlamento europeo ⁽⁶⁾.

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta ⁽⁷⁾ (rifusione) di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Consiglio e il Parlamento europeo possono approvare le modifiche del regolamento prima o durante l'esercizio 2023. L'entrata in vigore del nuovo regolamento prima o durante il 2023 può comportare modifiche corrispondenti del quadro giuridico di base dei finanziamenti per l'esercizio 2023, che possono rendere necessaria una rettifica tecnica del presente invito.

B. OBIETTIVO DELL'INVITO

7. L'obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione («domande di finanziamento»).

⁽²⁾ GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

⁽⁶⁾ Regolamento del Parlamento europeo del settembre 2021.

⁽⁷⁾ COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD).

C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

8. La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo.
9. La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
10. L'importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio di previsione, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D. BILANCIO DISPONIBILE

11. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2023 a titolo dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2023.

E. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12. Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:
 - a) sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;
 - b) contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni, così come dei criteri di esclusione, riportati nell'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019;
 - c) contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;
 - d) sono inviate alla Presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2022**, di preferenza in formato PDF, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata¹), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu;

I documenti delle domande devono recare firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) ⁽⁸⁾.

Qualora le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento Europeo
All'attenzione di: Sig. Didier Kléhi, Direttore generale della DG Finanze
ADENAUER 04T003
L-2929 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

13. Qualora, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019, l'ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a inviare i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, quest'ultimo utilizza l'indirizzo fisico indicato al paragrafo 12. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica.

14. Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1 Criteri di esclusione

15. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

- a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, all'articolo 136, paragrafo 2, o all'articolo 141 del regolamento finanziario;
- b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2 Criteri di ammissibilità

16. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

- a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ⁽⁹⁾ («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
- b) deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti politici europei ⁽¹⁰⁾;
- c) deve essere conforme agli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ovvero deve aver presentato il bilancio d'esercizio ⁽¹¹⁾, la relazione di revisione esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato.

F.3 Criteri di selezione

17. A norma dell'articolo 198 del regolamento finanziario, «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento ("capacità finanziaria"). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell'atto di base ("capacità operativa").»

F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

18. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

- a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;
- b) il 90 % sarà ripartito tra le fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

⁽⁹⁾ Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

⁽¹⁰⁾ A norma del titolo XI del regolamento finanziario.

⁽¹¹⁾ Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione, ecc.).

G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL'AUTORITÀ

19. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ⁽¹²⁾, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell'Autorità.
20. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmetterà le domande di finanziamento all'Autorità.
21. In tutte le fasi della procedura [di concessione], i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell'Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di sua competenza. Ciò può includere, in particolare, documentazione o chiarimenti aggiuntivi a integrazione delle domande di finanziamento, da presentare nel formato specificato dall'Autorità.
22. L'Autorità comunicherà al Parlamento europeo l'esito dei controlli e delle verifiche effettuati.

H. TERMINI E CONDIZIONI

23. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.
24. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.
25. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019.
26. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 25 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I presenti termini e condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è concesso il finanziamento e sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

I. CALENDARIO

27. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il **30 settembre 2022**.
28. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le decisioni individuali firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

⁽¹²⁾ Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:

«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»

29. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2023 il progetto di accordo di sovvenzione che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L'accordo di sovvenzione può essere firmato con la FEQ. L'erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla firma dell'accordo di sovvenzione per conto del Parlamento europeo.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
31. I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹³⁾, nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
32. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
33. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo o al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.
34. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

35. Eventuali domande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
36. La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (<https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notice/>)

Allegati: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d'identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato.

⁽¹³⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOVVENZIONI ⁽¹⁾ ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L'ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come lista di controllo per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento	Documenti da fornire	
	<i>Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento</i>	
1.	Lettera di accompagnamento indicante l'importo della sovvenzione richiesta per l'esercizio n, firmata dal rappresentante legale	<input type="checkbox"/>
2.	Lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente	<input type="checkbox"/>
3.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>
4.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)	<input type="checkbox"/>
5.	Programma di lavoro	<input type="checkbox"/>
6.	Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d'esercizio sottoposto ad audit e redatto da un esperto contabile professionista	<input type="checkbox"/>
	<i>Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento</i>	
7.	Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)	<input type="checkbox"/>
8.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione	<input type="checkbox"/>
9.	Bilancio di previsione in pareggio	<input type="checkbox"/>
10.	Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

MODULO DI IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

<u>LEGAL ENTITY</u> <u>PRIVATE COMPANY</u>	
Title / LEGAL FORM	<input type="text"/>
NAME (S)	<input type="text"/>
ABBREVIATION	<input type="text"/>
ADDRESS Street	<input type="text"/>
Number	<input type="text"/> Postcode <input type="text"/>
Town / City	<input type="text"/> Country <input type="text"/>
VAT-Number	<input type="text"/>
PLACE OF REGISTRATION	<input type="text"/>
PHONE	<input type="text"/> FAX <input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>
A copy of some official document showing the name of the legal entity, the registration address, the VAT number and the registration number given by the national authorities must be attached	
<u>ACCOUNT NAME</u>	
ACCOUNT NAME	<input type="text"/>
<small>(The name under which the account has been opened)</small>	
ADDRESS Street	<input type="text"/>
Number	<input type="text"/> Postcode <input type="text"/>
Town / City	<input type="text"/> Country <input type="text"/>
<u>BANK</u>	
IBAN	<input type="text"/>
<small>(Obligatory, if the IBAN Code exists in the country where your bank is established)</small>	
SWIFT CODE (BIC)	<input type="text"/> CURRENCY <input type="text"/>
ACCOUNT NUMBER	<input type="text"/>
<small>(National Format)</small>	
BANK NAME	<input type="text"/>
ADDRESS Street	<input type="text"/>
Number	<input type="text"/> Postcode <input type="text"/>
Town / City	<input type="text"/> Country <input type="text"/>
BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE : <input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	DATE + SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER <small>(Obligatory)</small> <input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
* It is preferable to attach a copy of recent bank statement. Please note that the bank statement has to provide all the information listed above under 'ACCOUNT NAME' and 'BANK'. In this case, the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder is obligatory in all cases.	

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

- di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione,
- che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1(*), e all'articolo 141(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») ⁽³⁾,
- che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1(*), e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)(*), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio,
- che l'organizzazione richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione,
- che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione che richiede il finanziamento:	
Luogo/Data:	
Firma:	

(*) In appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

- (a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- (b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- (c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - (i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - (ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - (iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - (iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

⁽³⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

- (v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- (d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
 - (i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - (ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - (iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - (iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - (vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
 - (i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - (ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o
 - (iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- (f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- (g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- (h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

- (a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;
- (b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- (c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

- (a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- (b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2;
- (b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; oppure
- (c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

- (a) violazioni non quantificabili:
 - (v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
 - (vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erranee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
 - (vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
-

ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Costi			Entrate		
Costi ammissibili	Bilancio	Reale		Bilancio	Reale
A.1: Costi di personale 1. Retribuzioni 2. Oneri sociali 3. Formazione professionale 4. Spese di missione del personale 5. Altre spese di personale			D.1 Dissoluzione dell'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N»	non pertinente	
			D.2 Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l'esercizio N		
			D.3 Contributi dei membri		
			3.1 delle organizzazioni membri 3.2 dei singoli membri		
			D.4 Donazioni		
A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione 1. Affitti, oneri e spese di manutenzione 2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature 3. Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili 4. Cancelleria e forniture per ufficio 5. Affrancatura e telecomunicazioni 6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione 7. Altre spese d'infrastruttura			D.5 Altre risorse proprie		
			(specificare)		
A.3: Spese amministrative 1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati) 2. Spese per studi e ricerche 3. Spese legali 4. Spese di contabilità e di revisione contabile 5. Spese amministrative varie 6. Sostegno a favore di terzi					
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza 1. Spese per riunioni 2. Partecipazione a seminari e conferenze 3. Spese di rappresentanza 4. Spese per inviti 5. Altre spese per riunioni					

A.5: Spese d'informazione e pubblicazione 1. Spese per pubblicazioni 2. Creazione e gestione di siti Internet: 3. Spese di pubblicità 4. Materiale di comunicazione (gadget) 5. Seminari e mostre 6. Altre spese d'informazione					
A.6: Assegnazione all'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N+1»					
A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI					
Spese non ammissibili 1. Dotazioni ad altri accantonamenti 2. Oneri finanziari 3. Perdite di cambio 4. Crediti dubbi 5. Altri (da specificare) 6. Conferimenti in natura					
B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI					
C. COSTI TOTALI					
				D.6. Interessi generati da prefinanziamenti	
				D.7. Conferimenti in natura	
				D. TOTALE DELLE ENTRATE	
				E. Conto profitti e perdite (D-C)	
F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva					
G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (E-F)					

DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del partito], dichiara che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l'esercizio 2023 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].

Firma autorizzata

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nel partito politico europeo:	
Luogo/Data:	
Firma:	

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2023/01)**CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI**

(2022/C 203/04)

INDICE

	<i>Pagina</i>
A. Introduzione e quadro giuridico	18
B. Obiettivo dell'invito	19
C. Finalità, categorie e forma di finanziamento	19
D. Bilancio disponibile	19
E. Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento	19
F. Criteri di valutazione delle domande di finanziamento	20
F.1 Criteri di esclusione	20
F.2 Criteri di ammissibilità	20
F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti	20
G. Controllo condiviso tra il parlamento europeo e l'autorità	21
H. Termini e condizioni	21
I. Calendario	21
J. Divulgazione e trattamento dei dati personali	22
K. Altre informazioni	22

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione».
2. In conformità dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, e successive modifiche.
3. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.
4. Il Parlamento europeo lancia, pertanto, il presente invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l'invito»).
5. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
 - a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
 - b) decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽²⁾ («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);
 - c) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽³⁾ («regolamento finanziario»);
 - d) regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽⁴⁾;
 - e) regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro ⁽⁵⁾;
 - f) regolamento del Parlamento europeo ⁽⁶⁾.

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta ⁽⁷⁾ (rifusione) di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Consiglio e il Parlamento europeo possono approvare le modifiche del regolamento prima o durante l'esercizio 2023. L'entrata in vigore del nuovo regolamento prima o durante il 2023 può comportare modifiche corrispondenti del quadro giuridico di base dei finanziamenti per il 2023, che possono rendere necessaria una rettifica tecnica del presente invito.

⁽¹⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1, e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

⁽⁶⁾ Regolamento del Parlamento europeo del settembre 2021.

⁽⁷⁾ COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD)

B. OBIETTIVO DELL'INVITO

6. L'obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione (le «domande di finanziamento»).

C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

7. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statuari del partito politico europeo beneficiario nell'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell'accordo di contributo concluso tra il suddetto partito politico europeo e il Parlamento europeo.
8. La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.
9. L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

D. BILANCIO DISPONIBILE

10. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2023 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da distribuire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2023.

E. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

11. Le domande di finanziamento sono ricevibili se:
- sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti;
 - contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019;
 - contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;
 - sono inviate alla Presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2022**, di preferenza in formato pdf, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata¹), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

I documenti delle domande devono recare o firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) ⁽⁸⁾.

Ove le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento europeo
Att.ne del sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze
ADENAUER 04T003
L-2929 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12. Qualora, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019, l'ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a trasmettere i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, il richiedente utilizza l'indirizzo fisico di cui al paragrafo 11. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica.

13. Le domande ritenute incomplete possono essere respinte.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1 Criteri di esclusione

14. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

- a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, all'articolo 136, paragrafo 2, o all'articolo 141 del regolamento finanziario;
- b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2 Criteri di ammissibilità

15. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

- a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ⁽⁹⁾ («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
- b) deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno un deputato;
- c) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire deve aver presentato il bilancio annuale ⁽¹⁰⁾, la relazione di revisione contabile esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;
- d) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, cioè deve aver presentato gli elementi comprovanti che i partiti dell'Unione europea che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

16. Inoltre, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, se un deputato al Parlamento europeo è affiliato a diversi partiti politici europei, è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

17. I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere nei propri siti web informazioni sull'equilibrio di genere.

F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti

18. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

- a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

⁽⁹⁾ Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

⁽¹⁰⁾ A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione).

- b) il 90 % sarà suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo; a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1141/2014, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

G. CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L'AUTORITÀ

19. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ⁽¹⁾, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede un controllo condiviso tra il Parlamento europeo e l'Autorità.
20. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette le domande di finanziamento all'Autorità.
21. In tutte le fasi della procedura [di concessione], i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell'Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di sua competenza. Ciò può includere, in particolare, documentazione o chiarimenti aggiuntivi a integrazione delle domande di finanziamento, da presentare nel formato specificato dall'Autorità.
22. L'Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H. TERMINI E CONDIZIONI

23. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.
24. Per quanto riguarda la condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.
25. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019.
26. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 25 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato al presente invito. I termini e le condizioni sono vincolanti per il beneficiario al quale è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nell'accordo di contributo.

I. CALENDARIO

27. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2022.

⁽¹⁾ Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Norme generali in materia di controllo:

- «1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione».

28. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi. A seguito di tale decisione, le singole decisioni firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.
29. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2023 il progetto di accordo di contributo che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L'accordo di contributo potrebbe essere firmato con firma elettronica qualificata (FEQ). L'erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla successiva firma dell'accordo di contributo a nome del Parlamento europeo.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblicano, anche su internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
31. I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹³⁾, nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
32. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
33. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erranei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.
34. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

35. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
36. La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (<https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notice/>)

Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d'identificazione finanziaria, la dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni nonché ai criteri di esclusione e il modello di bilancio di previsione

⁽¹³⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI ⁽¹⁾ AI PARTITI POLITICI EUROPEI

PER L'ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento	Documenti da fornire	
	<i>Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento</i>	
1.	Lettera di accompagnamento indicante l'importo del contributo richiesto per l'anno n, firmata dal rappresentante legale	<input type="checkbox"/>
2.	Lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente	<input type="checkbox"/>
3.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>
4.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)	<input type="checkbox"/>
5.	Elenco dei deputati al Parlamento europeo appartenenti al partito politico europeo, con prova aggiornata dell'adesione e indicazione del nome, del paese di origine, dell'affiliazione diretta o indiretta al partito politico europeo ⁽³⁾ e del nome del partito nazionale o regionale (se del caso) ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
6.	Elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono membri del partito politico europeo hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022	<input type="checkbox"/>
7.	Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d'esercizio sottoposto a audit e redatto da un esperto contabile professionista	<input type="checkbox"/>
	<i>Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modello di domanda di finanziamento</i>	

⁽¹⁾ La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

⁽³⁾ Per i deputati che sono *direttamente* affiliati a un partito politico europeo su base individuale deve essere fornito un modulo di adesione per ciascuno dei deputati dichiarati dal richiedente. Per i deputati che sono *indirettamente* affiliati a un partito politico europeo tramite il loro partito membro, sono necessari i seguenti documenti: un modulo di adesione per ciascun partito membro, firmato da una persona legalmente autorizzata a rappresentare il partito membro o, in alternativa, una prova di pagamento della quota di iscrizione relativa al 2022, sotto forma di bonifico bancario proveniente da ciascun partito membro, o ancora, in alternativa, un modulo di adesione per ciascuno dei deputati al Parlamento europeo dichiarati dal richiedente. I modelli di modulo di adesione per i deputati e per i partiti membri possono essere richiesti all'Autorità.

⁽⁴⁾ Se un partito politico europeo ha recentemente fornito una parte della documentazione di cui sopra all'Autorità, il PE non chiederà nuovamente di produrre tale documentazione. Spetta tuttavia a ciascun richiedente indicare chiaramente, nella domanda di finanziamento, quale documentazione abbia fornito all'Autorità e in quale momento.

Numero del documento	Documenti da fornire	
8.	Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)	<input type="checkbox"/>
9.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione	<input type="checkbox"/>
10.	Bilancio di previsione in pareggio	<input type="checkbox"/>

MODULO D'IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

LEGAL ENTITY PRIVATE COMPANY	
Title / LEGAL FORM	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NAME (S)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ABBREVIATION	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ADDRESS Street	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Number	<input style="width: 20%;" type="text"/> Postcode <input style="width: 20%;" type="text"/>
Town / City	<input style="width: 80%;" type="text"/> Country <input style="width: 10%;" type="text"/>
VAT-Number	<input style="width: 30%;" type="text"/>
PLACE OF REGISTRATION	<input style="width: 100%;" type="text"/>
PHONE	<input style="width: 30%;" type="text"/> FAX <input style="width: 30%;" type="text"/>
E-MAIL	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<small>A copy of some official document showing the name of the legal entity, the registration address, the VAT number and the registration number given by the national authorities must be attached.</small>	
ACCOUNT NAME	
ACCOUNT NAME	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<small>(The name under which the account has been opened)</small>	
ADDRESS Street	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Number	<input style="width: 20%;" type="text"/> Postcode <input style="width: 20%;" type="text"/>
Town / City	<input style="width: 80%;" type="text"/> Country <input style="width: 10%;" type="text"/>
BANK	
IBAN	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<small>(Obligatory, if the IBAN Code exists in the country where your bank is established)</small>	
SWIFT CODE (BIC)	<input style="width: 30%;" type="text"/> CURRENCY <input style="width: 10%;" type="text"/>
ACCOUNT NUMBER	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<small>(National Format)</small>	
BANK NAME	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ADDRESS Street	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Number	<input style="width: 20%;" type="text"/> Postcode <input style="width: 20%;" type="text"/>
Town / City	<input style="width: 80%;" type="text"/> Country <input style="width: 10%;" type="text"/>
BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE * : <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	DATE + SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER <small>(Obligatory)</small> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
<small>* It is preferable to attach a copy of recent bank statement. Please note that the bank statement has to provide all the information listed above under 'ACCOUNT NAME' and 'BANK'. In this case, the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder is obligatory in all cases.</small>	

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

- di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabilite nel modello di accordo di contributo;
- che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1^(*), e all'articolo 141^(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario» ⁽⁵⁾),
- che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)^(*), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e che nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione che richiede il finanziamento:	
Luogo/Data:	
Firma:	

(*) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario

L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

- (a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- (b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- (c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - (i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - (ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - (iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - (iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - (v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

⁽⁵⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

- (d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
- (i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - (ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - (iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - (iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - (vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
- (i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - (ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o
 - (iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- (f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- (g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- (h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

- (a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;
- (b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- (c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

- (a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- (b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2;
- (b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode;
- (c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

- (a) violazioni non quantificabili:
 - (v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
 - (vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erranee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Spese			Entrate		
Spese rimborsabili	Bilancio	Effettive		Bilancio	Effettive
A.1: Spese di personale 1. Retribuzioni 2. Oneri sociali 3. Formazione professionale 4. Spese di missione del personale 5. Altre spese di personale			D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall'anno n-1	non pertinente	
			D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l'anno n		
			D.1. Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell'anno n		
			D.2 Contributi dei membri		
			2.1 dei partiti membri 2.2 dei singoli membri		
A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione 1. Affitti, oneri e spese di manutenzione 2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature 3. Spese di ammortamento di beni mobili e immobili 4. Cancelleria e forniture per ufficio 5. Affrancatura e telecomunicazioni 6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione 7. Altre spese d'infrastruttura			D.3 Donazioni		
			D.4 Altre risorse proprie		
			(precisare)		
A.3: Spese di funzionamento 1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati) 2. Spese per studi e ricerche 3. Spese giuridiche 4. Spese di contabilità e di revisione contabile 5. Spese varie di funzionamento 6. Sostegno ad entità associate					
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza 1. Spese per riunioni 2. Partecipazione a seminari e conferenze					

Spese			Entrate		
3. Spese di rappresentanza					
4. Spese per inviti					
5. Altre spese per riunioni					
A.5: Spese d'informazione e pubblicazione					
1. Spese per pubblicazioni					
2. Creazione e gestione di siti Internet:					
3. Spese di pubblicità					
4. Materiale di comunicazione (gadget)					
5. Seminari e mostre					
6. Campagne elettorali					
7. Altre spese d'informazione					
A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI					
Spese non rimborsabili					
1. Dotazioni ad altri accantonamenti					
2. Oneri finanziari					
3. Perdite di cambio					
4. Crediti dubbi					
5. Altre spese (da precisare)					
6. Conferimenti in natura					
B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI			D.5 Conferimenti in natura		
C. TOTALE DELLE SPESE			D: TOTALE DELLE ENTRATE		
			E. Profitti/perdite (D-C)		
F. Assegnazione di risorse proprie al conto di riserva					
G. Profitti/perdite a fini di verifica della conformità alla norma sull'assenza di profitto (E-F)					
H. Interessi generati da prefinanziamenti					
I. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all'anno n+1					

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Publicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 203/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE RIGUARDA IL DOCUMENTO UNICO

«Achterhoek – Winterswijk»

PDO-NL-02402-AM01

Data della comunicazione: 22.2.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Due varietà, Chardonnay (B) e Cabaret Noir (N) sono state aggiunte all'elenco delle varietà

I produttori utilizzano le varietà Chardonnay (B) (*Vitis vinifera*) e Cabaret Noir (N) (un incrocio tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*) nella produzione, come previsto dall'OCM rinnovata recentemente. All'elenco delle varietà di uve da vino vengono aggiunte le due varietà.

Al fine di riflettere la pratica reale e poiché l'OCM recentemente rinnovata consente l'utilizzo di varietà di uve da vino derivanti dall'incrocio di *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, le varietà Chardonnay (B) e Cabaret Noir (N) sono state aggiunte all'elenco delle varietà di uve da vino.

Le varietà Cabaret Noir (N) e Chardonnay (B) sono state aggiunte inoltre alla descrizione sotto le categorie/i tipi differenti di vini applicabili:

La varietà Cabaret Noir (N) è stata aggiunta ai seguenti vini:

Categoria di vini 1: VINO: rosso, secco, fruttato o dolce

Categoria di vini 1: VINO: rosso, invecchiato in botti

Categoria di vini 1: VINO: rosato, molto fruttato

Categoria di vini 3: VINO LIQUOROSO, rosso

Categoria di vini 9: VINO FRIZZANTE GASSIFICATO, rosato

La varietà Chardonnay (B) è stata aggiunta ai seguenti vini:

Categoria di vini 1: VINO: bianco, secco, fruttato o dolce

Categoria di vini 1: VINO: bianco, invecchiato in botti

Categoria di vini 1: VINO: rosato, molto fruttato

Categoria di vini 5: VINO SPUMANTE DI QUALITÀ, bianco

Categoria di vini 9: VINO FRIZZANTE GASSIFICATO, rosato

(¹) GUL 9 del 11.1.2019, pag. 2.

Categoria di vini 15: VINO ottenuto da uve appassite, bianco

Categoria di vini 16: VINO ottenuto da uve stramature, bianco

2. Modifica per riflettere la pratica reale

Descrizione

La frase seguente è stata aggiunta alla categoria di vini 5: vino spumante di qualità, bianco, molto fruttato, in aggiunta al processo di vinificazione:

La produzione di *blanc de noir* da uve rosse.

Motivazione

Alla luce della pratica reale nella produzione del vino spumante di qualità, bianco, molto fruttato, al processo è stato aggiunto l'uso di Pinotin (N) nella produzione di *blanc de noir* da uve rosse.

Formulazione precedente:

Categoria di vini 5: vino spumante di qualità, bianco, molto fruttato

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente)

Seconda fermentazione in bottiglia, con metodo classico

Nuova formulazione:

Categoria di vini 5: vino spumante di qualità, bianco, molto fruttato

La produzione di *blanc de noir* da uve rosse.

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente)

Seconda fermentazione in bottiglia, con metodo classico

3. Modifica per riflettere la pratica reale

Descrizione

Ai sensi della sezione 3.1 (Dettagli della verifica) del disciplinare di produzione, i dettagli della verifica sono stati adattati alla pratica reale.

Per le prove organolettiche è stato siglato un accordo con l'Ufficio tedesco per la viticoltura affinché si occupi di eseguire le prove mediante il controllo dei vini di qualità stabilito.

Motivazione

Ogni vino DOP deve ottenere il risultato minimo previsto per la prova organolettica. Nonostante in un primo momento solo la Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), l'autorità olandese per la sicurezza dei prodotti alimentari e dei consumatori, sia stata designata come autorità di controllo responsabile del monitoraggio di tali prove, attualmente sono state adottate delle disposizioni affinché la prova sia condotta dall'Ufficio tedesco per la viticoltura, che è in possesso di tutte le procedure per svolgere il test controllato dei vini di qualità. La NVWA mantiene la responsabilità di controllo per i vini DOP, come prima.

Formulazione precedente:

Almeno un controllo (un'azienda) all'anno per l'«Achterhoek – Winterswijk» DOP, in coincidenza per quanto possibile con le regolari visite di valutazione per il vino (o altri controlli regolari dell'NVWA).

Controllo amministrativo della conformità alle disposizioni del disciplinare di produzione (e altri requisiti giuridici).

La prova è obbligatoria per l'«Achterhoek – Winterswijk» DOP. Le imprese devono far esaminare i campioni di ciascun vino da un laboratorio certificato (all'interno o all'esterno dei Paesi Bassi: l'NVWA deve approvare e fornire un elenco con un numero limitato di laboratori). L'NVWA controlla tale processo (attraverso controlli amministrativi) e preleva in modo casuale dei controcampioni da esaminare nel laboratorio dell'NVWA.

È necessario che ciascun vino DOP sia testato a livello organolettico. Le aziende coinvolte nella produzione di un DOP organizzano la prova organolettica in momenti diversi da esse stabiliti, utilizzando l'elenco delle (20-30) persone qualificate (che deve essere fornito dalle imprese) e i metodi che devono essere approvati dall'NVWA. Le aziende comunicano all'NVWA le date delle prove organolettiche. L'NVWA parteciperà ad alcune prove, scelte a campione, e ne controllerà il progresso.

Nuova formulazione:

Al fine di garantire la qualità dei vini dell'area di origine «Achterhoek – Winterswijk», tutti i vini etichettati come vino «Achterhoek – Winterswijk» DOP devono essere conformi al disciplinare di produzione e pertanto a quanto segue:

1. le caratteristiche analitiche (Sezione 2.4.2.1)

Ciascun vigneto deve prelevare un campione di ogni vino e farlo analizzare in un laboratorio certificato dell'UE (all'interno o al di fuori dei Paesi Bassi);

2. la prova organolettica

Tutti i vini devono essere sottoposti a una prova organolettica in cui devono rispettare i requisiti minimi per essere etichettati come vino DOP.

Il proprietario del fascicolo DOP utilizza il metodo applicabile ai vini olandesi DOP per le prove organolettiche (cfr. il sito web dell'agenzia olandese per le imprese), determina il risultato minimo per un vino DOP e informa l'NVWA (eus@nvwa.nl);

3. le altre condizioni del disciplinare, come le pratiche enologiche, le rese massime ecc.

Verifica dell'NVWA

Al fine di garantire e verificare tale qualità, l'NVWA agirà come autorità di controllo. Ciò significa che bisogna procedere come indicato di seguito.

1. I vigneti DOP tengono un fascicolo contenente i risultati delle prove analitiche e organolettiche dei vini insigniti del DOP o per cui esso è stato richiesto, incluse le caratteristiche dei vini interessati (varietà di uve, vigneto ecc.). L'NVWA può utilizzare il fascicolo per la verifica dei vini.
2. I controlli per l'«Achterhoek – Winterswijk» DOP sono svolti dall'NVWA. Tali controlli dell'NVWA saranno combinati, per quanto possibile, con regolari visite di controllo del vino (o altri controlli regolari dell'NVWA). Nel corso di tali visite saranno effettuati dei controlli per determinare se i vini sono conformi a quanto segue:
 - a. le caratteristiche analitiche. I valori analitici dei vini devono essere conformi al disciplinare di produzione. L'NVWA preleva dei controcampioni casuali per l'analisi nel laboratorio dell'NVWA;
 - b. la conformità ad altre disposizioni del disciplinare di produzione, quali le pratiche enologiche appropriate (sezione 2.4.2.2) e altre condizioni;
 - c. il risultato minimo richiesto per la prova organolettica.

4. **Modifica per riflettere la pratica**

Descrizione

La resa massima di Johanniter (B) per uve appassite (20 ettolitri per ettaro) e uve stramature (40 ettolitri per ettaro) è cancellata dalla sezione 1.5.2 del documento unico.

Motivazione

Le uve della varietà Johanniter (B) non sono usate per il vino ottenuto da uve appassite e/o per il vino ottenuto da uve stramature.

Il testo relativo alle rese massime di Johanniter (B) rispetto alle uve appassite e alle uve stramature è stato pertanto cancellato dalla sezione 1.5.2 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. **Nome (nomi)**

Achterhoek – Winterswijk

2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP - Denominazione d'origine protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
9. Vino frizzante gassificato
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino ottenuto da uve stramature

4. **Descrizione del vino/dei vini**

1. *Categoria di vini 1: VINO: rosso, secco, fruttato o dolce*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N), Cabaret Noir (N) o un taglio delle stesse. Caratteristiche organolettiche: Colore: rosso scuro, in base alla combinazione delle varietà. Aroma: frutti rossi scuri come frutti di bosco, more di rovo e ciliege. L'aroma specifico dipende dalla combinazione delle varietà. Gusto: sottili aromi di frutta per un vino accessibile; contiene tannini. Caratteristiche analitiche: il tenore di zucchero del vino secco, fruttato è compreso tra 0,5 e 6 g/l. I vini rossi dolci presentano un tenore di zucchero compreso tra 15 e 30 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10,5
Acidità totale minima	63,84 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. *Categoria di vini 1: VINO: rosso, invecchiato in botti*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N), Cabaret Noir (N) o un taglio delle stesse. Caratteristiche organolettiche: Colore: rosso intenso, in base alla combinazione delle varietà. Aroma: frutti rossi scuri come frutti di bosco, more di rovo e ciliege. L'aroma specifico dipende dalla combinazione delle varietà. Gusto: vini corposi con note di vaniglia, basati su una struttura tannica matura. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 0,5 e 6 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,5
Acidità totale minima	63,84 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. *Categoria di vini 1: VINO: bianco, secco, fruttato o dolce*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Johanniter (B), Sauvignier Gris (Rs), Solaris (B), Merzling (B), Chardonnay (B) o un taglio di tali varietà. Caratteristiche organolettiche: Colore: tra il giallo paglierino e il giallo dorato, a seconda della combinazione. Aroma: per i vini Solaris e Merzling: frutta tropicale; i vini Johanniter e Sauvignier Gris sono caratterizzati da un aroma di frutta matura, come le mele gialle, mentre il vino Chardonnay (B), quando è invecchiato in botti di legno, presenta un aroma di frutta (melone bianco, albicocca e ananasso maturo) e vaniglia. Gusto: fruttato e fresco, i vini Johanniter presentano note di Riesling, in parte per la loro acidità, mentre i Sauvignier Gris sono più corposi. I vini Solaris possiedono un'acidità rinfrescante e i vini Merzling combinano la dolcezza con l'acidità fruttata. La varietà Chardonnay (B) produce vini corposi. Caratteristiche analitiche: tenore di zucchero dei vini secchi: tra 1 e 8 g/l; tenore di zucchero dei vini dolci: tra 15 e 30 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10,5
Acidità totale minima	77,14 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

4. *Categoria di vini 1: VINO: bianco, invecchiato in botti*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Solaris (B), Chardonnay (B). Caratteristiche organolettiche: Colore: giallo dorato. Aroma: bouquet di frutti autoctoni e tropicali come mango o ananasso maturo. Gusto: freschezza acidula. Le botti conferiscono al vino sentori legnosi e gusto morbido. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 15 e 30 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10,5
Acidità totale minima	77,14 milliequivalenti/litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. *Categoria di vini 1: VINO: rosato, molto fruttato*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N), Cabaret Noir (N) o un taglio delle stesse, eventualmente anche con Solaris (B) / Johanniter (B) / Chardonnay (B). Caratteristiche organolettiche: Colore: rosa salmone. Aroma: frutti rossi tendenti al dolce. Gusto: fruttato, di carattere piuttosto dolce, dal gusto pieno. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 3 e 10 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10
Acidità totale minima	63,84 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

6. *Categoria di vini 3: VINO LIQUOROSO, rosso*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabaret Noir (N) o un taglio delle stesse. Caratteristiche organolettiche: Colore: rosso. Aroma: dolce, ribes nero, leggermente speziato. Gusto: speziato, con un buon equilibrio tra dolcezza e acidità fruttata. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 50 e 100 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	18
Acidità totale minima	63,84 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

7. *Categoria di vini 5: VINO SPUMANTE DI QUALITÀ, bianco*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Johanniter (B), Sauvignier Gris (Rs), Solaris (B), Chardonnay (B), Pinotin (N) *blanc de noir* o un taglio di tali varietà. Caratteristiche organolettiche: Colore: bianco. Aroma: mele, agrumi. Gusto: fruttato, fresco con bollicine minuscole, piuttosto corposo. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 5 e 16 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10,5
Acidità totale minima	79,8 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

8. *Categoria di vini 9: VINO FRIZZANTE GASSIFICATO, rosato*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N), Cabaret Noir (N) o un taglio delle stesse, eventualmente anche con Solaris (B) / Johanniter (B) / Chardonnay (B). Caratteristiche organolettiche: Colore: rosa salmone. Aroma: delicato, frutti rossi. Gusto: fruttato, produce una sensazione di pizzicore. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 5 e 16 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10
Acidità totale minima	63,84 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

9. *Categoria di vini 15: VINO ottenuto da uve appassite, bianco*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Solaris (B), Chardonnay (B). Caratteristiche organolettiche: Colore: giallo dorato. Aroma: frutta tropicale matura, miele. Gusto: corposo, morbido, dolce con una freschezza corposa. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 120 e 240 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	9
Acidità totale minima	66,5 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

10. *Categoria di vini 16: VINO ottenuto da uve stramature, bianco*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Varietà di uve da vino: Solaris (B), Chardonnay (B). Caratteristiche organolettiche: Colore: giallo dorato. Aroma: frutta tropicale matura, miele. Gusto: corposo, morbido, dolce con una freschezza corposa. Caratteristiche analitiche: il vino presenta un tenore di zucchero compreso tra 50 e 120 g/l. Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	12
Acidità totale minima	73,15 milliequivalenti/litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. **Pratiche di vinificazione**5.1. *Pratiche enologiche specifiche*

Norme di produzione vitivinicola e

1. *pratiche enologiche specifiche*

Le seguenti norme di produzione vitivinicola si applicano a tutte le categorie di vini elencate di seguito.

- L'arricchimento massimo è soggetto alle norme previste dal regolamento UE, con un eventuale arricchimento aggiuntivo dello 0,5 % se consentito per l'anno in questione dalle autorità nazionali (in questo caso il ministero per l'Agricoltura, la natura e la qualità degli alimenti).
- La disacidificazione è soggetta ai limiti stabiliti dal regolamento UE.
- Per l'acidificazione è necessario ottenere ogni anno l'approvazione dalle autorità nazionali (in questo caso il ministero per l'Agricoltura, la natura e la qualità degli alimenti) previa richiesta per l'anno in questione, dopo di che si applicheranno i limiti previsti dal regolamento UE.

2. *Categoria di vini 1: VINO: rosso, secco, fruttato o dolce*

Pratica enologica specifica

Fermentazione sulle bucce per almeno 4 giorni.

3. *Categoria di vini 1: VINO: rosso, invecchiato in botti*

Pratica enologica specifica

Fermentazione sulle bucce per almeno 4 giorni.

Invecchiamento in botti di legno per almeno otto mesi.

4. *Categoria di vini 1: VINO: bianco, secco, fruttato o dolce*

Pratica enologica specifica

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente).

5. *Categoria di vini 1: VINO: bianco, invecchiato in botti*

Pratica enologica specifica

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente).

Invecchiamento in botti di legno di almeno il 50 % del volume per almeno tre mesi.

6. Categoria di vini 1: VINO: rosato, molto fruttato

Pratica enologica specifica

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente).

7. Categoria di vini 3: VINO LIQUOROSO, rosso

Pratica enologica specifica

Fermentazione sulle bucce per almeno 4 giorni.

Invecchiamento in botti di legno per almeno un anno.

Aggiunta di alcole di vino.

8. Categoria di vini 5: VINO SPUMANTE DI QUALITÀ, bianco

Pratica enologica specifica

La produzione di *blanc de noir* da uve rosse.

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente).

Seconda fermentazione in bottiglia, con metodo classico

9. Categoria di vini 9: VINO FRIZZANTE GASSIFICATO, rosato

Pratica enologica specifica

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente).

Aggiunta di anidride carbonica durante l'imbottigliamento (a una pressione massima di 2,5 bar).

10. Categoria di vini 15: VINO ottenuto da uve appassite, bianco

Pratica enologica specifica

Vendemmia tardiva, uva raccolta a mano.

Uva appassita naturalmente, poi essiccata su paglia, per almeno due settimane.

Vinificazione mediante fermentazione a freddo a meno di 18 °C.

11. Categoria di vini 16: VINO ottenuto da uve stramature, bianco

Pratica enologica specifica

Vendemmia tardiva di uve con un tenore di zucchero di almeno 120 gradi Oechsle.

Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezione: aumento della temperatura all'inizio della fermentazione per i vini che non fermentano facilmente).

5.2. *Rese massime*

1. Rosso, Regent (N)

50 ettolitri per ettaro

2. Rosso, Pinotin (N)

50 ettolitri per ettaro

3. Rosso, Monarch (N)

50 ettolitri per ettaro

4. Rosso, Acolon (N)

50 ettolitri per ettaro

5. Rosso, Cabertin (N)
50 ettoltri per ettaro
6. Rosso, Cabernet Cortis (N)
50 ettoltri per ettaro
7. Bianco, Sauvignier Gris (Rs)
60 ettoltri per ettaro
8. Bianco, Sauvignier Gris (Rs), uve appassite
20 ettoltri per ettaro
9. Bianco, Sauvignier Gris (Rs), uve stramature
40 ettoltri per ettaro
10. Bianco, Johanniter (B)
60 ettoltri per ettaro
11. Bianco, Solaris (B)
50 ettoltri per ettaro
12. Bianco, Solaris (B), uve appassite
20 ettoltri per ettaro
13. Bianco, Solaris (B), uve stramature
40 ettoltri per ettaro
14. Bianco, Merzling (B)
60 ettoltri per ettaro
15. Rosso, Cabaret Noir (N)
50 ettoltri per ettaro
16. Bianco, Chardonnay (B)
60 ettoltri per ettaro
17. Bianco, Chardonnay (B), uve appassite
20 ettoltri per ettaro
18. Bianco, Chardonnay (B), uve stramature
40 ettoltri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata si trova nella parte orientale della regione di Achterhoek, che si estende fino al confine con la Germania, ed è delimitata dai confini del comune di Winterswijk.

All'interno della zona di Achterhoek – Winterswijk, i vigneti che rientrano in questa denominazione di origine protetta comprendono le zone contenenti terreni classificati come HN21, KX e eZE23. Sono compresi anche i terreni HN23, ZG23 e ZG21 che contengono humus e limo, importanti per la coltivazione dell'uva. Presi nel loro insieme, i terreni di questo tipo costituiscono la maggior parte della zona delimitata.

Il comune ha un gran numero di zone periferiche, costituite da nove frazioni, tutte facenti parte del comune di Winterswijk. Le frazioni, procedendo in senso orario sulla mappa, sono le seguenti: Meddo (1 448 abitanti), Huppel (414 abitanti), Henxel (268 abitanti), Ratum (354 abitanti), Brinkheurne (272 abitanti), Kotten (798 abitanti), Woold (861 abitanti), Miste (675 abitanti) e Corle (281 abitanti). Meddo è l'unica frazione ad avere un centro abitato con vari servizi.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Acolon

Cabaret Noir (N) (VB-91-26-4)

Cabernet Cortis

Cabertin (N) (VB-91-26-17)

Chardonnay (B)

Johanniter (B)

Merzling (B)

Monarch

Pinotin (N)

Regent (N)

Solaris

Souvignier Gris

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1. Zona delimitata

La maggior parte della zona delimitata si trova sull'altopiano dei Paesi Bassi orientali e ha una struttura del suolo diversa (contenente limo e calce) dalle zone dell'Achterhoek a ovest di Winterswijk (dove il suolo è costituito da argilla fluviale e depositi di sabbia superficiali).

La zona di Winterswijk è nota per il paesaggio caratterizzato da siepi e per la cava contenente resti fossili. A Winterswijk, sulla superficie di alcuni letti di torrenti, si trovano strati risalenti al giurassico inferiore. Nel 2005 il governo dei Paesi Bassi ha quindi designato la zona di Winterswijk, che si estende su una superficie totale di quasi 22 000 ettari, come area paesaggistica nazionale di Winterswijk.

Suolo

Il suolo dell'«altopiano dei Paesi Bassi orientali», che contiene limo e anche calce, circonda Winterswijk. Nelle altre parti della regione di Achterhoek il suolo è costituito da argilla fluviale e depositi di sabbia superficiali.

La zona delimitata presenta vari tipi di suolo, che si alternano e si fondono tra loro.

I tipi di suolo presentano le seguenti caratteristiche:

- un buono strato di humus;
- il suolo contiene limo, che contribuisce a dare al vino la sua pienezza di sapore e impedisce l'inacidimento del terreno;
- lo strato di limo (lutum) riduce il tasso di inacidimento delle viti;
- la superficie sabbiosa del suolo assicura un buon equilibrio idrico;
- le acque sotterranee assorbono i minerali del sottosuolo (come la calce ivi contenuta), fornendo un buon nutrimento alle viti.

Clima e ambiente

La zona delimitata non è molto distante dalla stazione dell'Istituto meteorologico reale dei Paesi Bassi di Hupsel, dove si sono registrate le medie climatiche seguenti (2010-2015) nella stagione vitivinicola da maggio a settembre:

- Temperatura media: 15,58 °C
- Temperatura minima media: 9,93 °C
- Temperatura massima media: 20,83 °C
- Umidità relativa media: 78,36 %
- Precipitazione media: 78,54 mm al mese
- Media delle ore di luce solare: 192,93 ore al mese

Il fatto che le temperature notturne siano leggermente inferiori alla media nazionale contribuisce a rendere i vini freschi e fruttati, mentre le temperature massime un po' più elevate e il maggior numero di ore di sole fanno sì che le uve siano più mature.

8.2. Legame causale

La qualità del vino è il risultato della combinazione di clima, suolo, coltivazione e pratiche di vinificazione.

La combinazione degli strati del suolo assicura un buon equilibrio idrico. Il sottosuolo fornisce calce e sostanze nutritive minerali attraverso le acque sotterranee, mentre il limo e l'humus contenuti nello strato attivo forniscono le condizioni necessarie per la crescita rigogliosa dell'uva.

I terreni contenenti humus e limo sono ideali per la viticoltura, in quanto trattengono bene l'umidità e le sostanze nutritive, permettendo agli aromi dell'uva di svilupparsi pienamente e di produrre un vino corposo e robusto, anche in periodi abbastanza secchi.

Il clima (che è piuttosto continentale) contribuisce a ottenere la maturazione richiesta, pur mantenendo il sapore fresco e fruttato del vino (per via delle temperature notturne leggermente inferiori).

L'intervento umano - selezione delle varietà, metodo di coltivazione (massimo sfruttamento della luce solare, diradamento dei grappoli), gestione della vendemmia (controllo dei livelli di zucchero, dell'acidità e degli aromi) e pratiche di vinificazione (fermentazione a freddo, invecchiamento in botti di legno) - è un ulteriore aspetto che, insieme al suolo e al clima, permette di produrre vini di qualità. I vini ottenuti sono varietali e da taglio (pieni e fruttati): bianchi freschi (frutta matura/aroma di agrumi) /rosati e rossi con tannini morbidi.

In sintesi, la combinazione di clima (freschezza e maturazione), suolo (limo/humus con calce per un buon equilibrio idrico e sostanze nutritive), coltivazione (selezione delle varietà, densità di impianto, gestione del fogliame, decisioni relative alla vendemmia) e pratiche di vinificazione (come la fermentazione a freddo, l'uso dell'invecchiamento in botte) assicura:

- la freschezza e il sapore pieno e fruttato dei vini bianchi e rosati;
- i tannini morbidi e il sapore pieno dei vini rossi.

Questa combinazione vale per la categoria «vino» ma anche per le altre categorie di vino («vino liquoroso», «vino spumante di qualità», «vino frizzante») che sono prodotte con le stesse modalità e con le stesse uve del vino della categoria 1 «vino» («il vino di base») ma alle quali si aggiungono le caratteristiche specifiche della categoria mediante operazioni supplementari durante la vinificazione.

Anche per il «vino ottenuto da uve appassite» e il «vino ottenuto da uve stramature», la combinazione di clima, suolo e pratiche di vinificazione è importante. Questi vini da dessert di qualità sono, tuttavia, prodotti tramite una maturazione più lunga (maggiore tenore di zucchero) /essiccazione (maggiore tenore di zucchero/concentrazione di aromi) dell'uva.

Dettagli delle altre categorie di prodotti vitivinicoli (non «vino»)

- Vino liquoroso

Il vino liquoroso consiste in un «vino di base» con le stesse caratteristiche organolettiche (derivanti dalla combinazione di suolo, clima e intervento dell'uomo) della categoria «vino», ma con il residuo zuccherino necessario per il vino liquoroso. Inoltre, il vino liquoroso è invecchiato in botti per almeno un anno (procedura che consente al vino di sviluppare tannini più morbidi e sentori di legno) e viene aggiunto alcole di vino per trasformarlo in liquore. Il vino liquoroso presenta un titolo alcolometrico effettivo minimo del 18 %.

- Vino spumante di qualità

Il «vino di base» per il vino spumante di qualità presenta le stesse caratteristiche organolettiche della categoria «vino» (freschezza e sapore fruttato derivanti dalla combinazione di suolo, clima e intervento umano). Presenta inoltre le caratteristiche derivanti dalla trasformazione del vino di base in vino spumante mediante la fermentazione in bottiglia (metodo classico), che conferisce al vino l'elegante spuma. Il vino ha una sovrappressione di almeno 3,5 bar. Il taglio usato per il vino spumante di qualità ha un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,5 %.

- Vino frizzante gassificato

Anche il «vino di base» utilizzato per il vino frizzante gassificato presenta le stesse caratteristiche organolettiche della categoria «vino» (freschezza e sapore fruttato derivanti dalla combinazione di suolo, clima e intervento umano). Presenta inoltre le caratteristiche dovute all'aggiunta di CO₂ per ottenere le bollicine. Il vino frizzante gassificato presenta un titolo alcolometrico effettivo minimo del 10 % e una sovrappressione non superiore a 2,5 bar. È un vino estivo, fresco e molto fruttato.

— Vino ottenuto da uve appassite (vino da dessert)

Il passaggio fondamentale di far maturare le uve più a lungo prima di farle essiccare per almeno due settimane è quello che conferisce al vino ottenuto da uve appassite la sua concentrazione di zuccheri e aromi. Il processo di fermentazione a freddo permette di ottenere un vino con titolo alcolometrico effettivo minimo del 9,4 %.

La concentrazione degli aromi in questo vino fruttato è il risultato della combinazione di suolo, clima e intervento dell'uomo. In particolare, è la cura dedicata dalle persone che lo producono a conferire al vino da dessert il suo sapore pieno.

— Vino ottenuto da uve stramature (vino da dessert)

Grazie al passaggio essenziale di far maturare le uve più a lungo, il vino ottenuto da uve stramature presenta un tenore di zucchero di almeno 110 gradi Oechsle. Il risultato di questo processo, che prevede una fermentazione a freddo senza arricchimento, è un vino con titolo alcolometrico effettivo minimo del 12 % che deriva il suo fruttato dalla combinazione di suolo, clima e intervento umano. In particolare, è la cura dedicata dalle persone che lo producono a conferire al vino da dessert il suo sapore pieno.

Grazie a questo approccio, ogni anno i vini continuano a vincere medaglie in numerosi concorsi organizzati sia nei Paesi Bassi che all'estero (ad esempio a Vienna).

8.3. *Intervento dell'uomo (coltivazione e vinificazione)*

Il processo di coltivazione è caratterizzato dalle seguenti pratiche, selezionate appositamente per produrre un vino di qualità:

- Selezione delle varietà: le varietà selezionate sono in grado di maturare bene nell'ambiente locale e di apportare gli aromi necessari. La selezione avviene anche in base alla loro resistenza, per cercare di rendere la coltivazione più sostenibile.
- Densità di impianto: i filari sono disposti a 2,00-2,20 m di distanza l'uno dall'altro (per far sì che ricevano abbastanza luce solare), la distanza tra le viti è di 1,00-1,25 m. Ogni vite dispone dunque di una superficie di circa 2,2 m², così da assicurare ad ognuna di esse un apporto sufficiente di nutrienti (per la maturazione delle uve e lo sviluppo degli aromi).
- Le strisce tra i filari di vite sono mantenute prive di vegetazione, in modo che il calore rilasciato di notte venga catturato così da accelerare la maturazione. In questo modo si contribuisce anche a contrastare il gelo notturno. In alternativa, le strisce possono essere mantenute verdi, con una copertura di vegetazione bassa.
- Nel periodo di crescita, i sarmenti vengono potati per assicurare che i nutrienti arrivino ai grappoli.
- La coltivazione è limitata (resa massima come specificato nella descrizione dei vini). Ove necessario, i grappoli vengono diradati.
- Modo di coltivazione dei vigneti: si è deciso di utilizzare il metodo Guyot (in cui ogni anno le viti vengono fissate al filo di legatura), con una chioma fogliare eretta che cresce fino ad un'altezza di circa 2,20 m (per assorbire la luce solare necessaria alla fotosintesi) e la zona attorno ai grappoli libera dopo aver tolto le foglie (essiccazione più rapida, luce solare).
- Una delle decisioni più importanti nel processo di coltivazione riguarda il momento della vendemmia. La decisione viene presa sulla base di un monitoraggio molto attento della maturazione delle uve (il tenore di zucchero, l'acidità (pH) e gli aromi) al fine di produrre un vino di qualità.
- I seguenti processi svolgono un ruolo particolarmente importante nel plasmare il carattere dei vini prodotti:
 - I vini sono prodotti sulla base di specifiche orientate alla qualità della vendemmia (residuo zuccherino, acidità, tenore alcolico minimo, invecchiamento a contatto con il legno). Ogni anno un gruppo di esperti degustatori decide l'esatta composizione di ogni taglio e l'eventuale invecchiamento in botte.
 - La fermentazione a freddo dei vini bianchi e rosati per renderli freschi e fruttati.
 - L'utilizzo di botti di legno per l'invecchiamento dei vini rossi, per conferire loro un sapore pieno con tannini morbidi, mentre i vini bianchi vengono sottoposti ad un parziale invecchiamento a contatto con il legno per produrre un vino più pieno.

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

—

Link al disciplinare del prodotto

<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Productdossier-BOB-Achterhoek-Winterswijk.pdf>

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 203/06)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«Patatas de Prades»/«Patates de Prades»

N. UE: PGI-ES-0232-AM01 – 11.05.2021

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Patatas de Prades»/«Patates de Prades»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il prodotto da tutelare è rappresentato da tuberi della specie *Solanum tuberosum* L, della varietà coltivata «Kennebec», destinati al consumo umano, di calibro compreso fra 40 e 80 mm, sebbene in casi eccezionali si possa arrivare a 100 mm.

Queste patate sono caratterizzate da una buccia molto liscia, dura e consistente. La polpa è biancastra, dalla consistenza densa e farinosa, il sapore è dolce e persistente con un delicato odore di castagna.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione (che inizia con l'ottenimento della semente) alla preparazione e al confezionamento, hanno luogo nella zona geografica delimitata.

Avvio della coltura:

il processo inizia con l'ottenimento di una semente della varietà «Kennebec». Si tratta di una varietà poco produttiva ma di elevata qualità.

Nel mese di aprile inizia la semina, che si effettua mediante spargimento delle sementi nei solchi; questi ultimi vengono successivamente ricoperti mediante aratura, formando il letto di coltura sopraelevato in cui si svilupperà la pianta.

Raccolta del prodotto:

la raccolta è manuale e viene effettuata non prima della fine di agosto o a settembre, poiché la pianta solitamente muore per cause naturali in agosto. I tuberi sono divelti con estrema cura, a partire dalle due settimane successive alla morte naturale della pianta. Ciò facilita un'adeguata maturazione della buccia così da evitare un calo di qualità della patata e aumentarne la resistenza ai colpi che potrebbe eventualmente ricevere durante il confezionamento, nonché la capacità di conservazione naturale.

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*
Le patate tutelate dall'IGP sono commercializzate in sacchi di carta traspirante di capacità compresa tra 1 e 5 kg.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Le patate tutelate sono immesse sul mercato corredate di etichette nelle quali devono figurare, impressi obbligatoriamente e in forma separata, il nome e il marchio proprio dell'IGP e il marchio dell'IGP dell'UE. Gli imballaggi utilizzati per la spedizione delle patate tutelate dall'IGP «Patatas de Prades» devono inoltre recare una numerazione approvata dall'organismo di controllo (*Consejo Regulador*) dell'IGP.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione delle patate tutelate dall'IGP «Patatas de Prades» è costituita dai terreni situati entro i confini municipali di Prades, Capafonts, La Febró y Arbolí, tutti appartenenti alla «Comarca» del Baix Camp, nella provincia di Tarragona (Comunità autonoma di Catalogna).

La zona di preparazione e imballaggio coincide con quella di produzione.

5. **Legame con la zona geografica**

Legame storico:

nella zona tutelata dalla denominazione esiste una grande tradizione di coltivazione della patata, come racconta Emili Morera Llauredó alla fine dell'800, in cui attribuisce la qualità dei tuberi alla particolare climatologia e all'altitudine dei terreni in cui sono coltivati.

José Ruy Fernández (1920) scrive a proposito della città di Prades: «la sua ricchezza principale è costituita dalla patata: quella di più alta qualità e di conseguenza la più apprezzata che si raccolga non solo nel territorio catalano, ma in tutta la nostra penisola spagnola, poiché oltre a rappresentare in sé un prodotto eccellente, dal punto di vista gastronomico è di sapore squisito e assai farinosa, motivo per il quale viene venduta su tutti i mercati a prezzo più elevato di tutte le sue simili».

Legame naturale:

la zona privilegiata delle montagne di Prades, dalle peculiari caratteristiche geografiche (a mille metri di altitudine, con suoli molto fertili, sabbiosi e di carattere siliceo con un pH lievemente acido, poca pioggia, temperature abbastanza basse e venti umidi provenienti dal mare) incide favorevolmente sulla qualità dei tuberi. Tutti questi fattori fanno sì che:

il ciclo vegetativo della pianta sia più lungo. Esso permette infatti una sola raccolta l'anno; è così possibile ottenere un tubero di maggiore consistenza e una più alta proporzione di materia secca;

le patate coltivate in questa zona presentino una buccia molto liscia, senza malformazioni, che permette di differenziare chiaramente le patate di Prades da quelle di altre zone che coltivano la stessa varietà;

i tuberi si conservino in modo naturale nei magazzini autorizzati, senza ricorso ad antigerminanti o altri prodotti che alterano il processo di conservazione naturale della patata.

Da quanto sopra si deduce pertanto che le condizioni orografiche (concretamente, l'altitudine), del terreno (fattori importanti in questo tipo di coltivazione) e climatiche di questa zona, unite alla tradizione di coltivazione e all'esperienza degli agricoltori, fanno sì che le «Patatas de Prades» presentino le caratteristiche di un tubero di qualità superiore.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

La versione aggiornata del disciplinare è reperibile all'indirizzo http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-tramit/pliego-condiciones-patates-de-prades-modificacion-menor-es.pdf mentre la procedura di modifica è in corso

e sarà pubblicata sul sito

<http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/> una volta approvata.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT